

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1960

(28^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, concernente l'estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (1062) (D'iniziativa dei senatori Sacchetti ed altri) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 262, 263
FIGLIORE	262
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	262
VARALDO	262

« Determinazione del contributo dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani per gli esercizi finanziari dal 1959-1960 al 1963-1964, previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 » (1165) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	263, 265, 267, 268
BITOSSO	265, 266, 267, 268
BOCCASSI	266
DI GRAZIA	268

DONATI	Pag. 266
FIGLIORE	263, 264, 265, 267
IORIO	266
PALUMBO Giuseppina	264
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	264, 267
SIBILLE, <i>relatore</i>	263, 264, 265, 266, 267, 268
VALLAURI	265
ZANE	265

« Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati » (1240) (D'iniziativa del deputato Rubinacci) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	268, 271, 273, 274, 275, 276
BITOSSO	271, 272
DI GRAZIA	275, 276
DONATI	271, 273, 274, 275, 276
FIGLIORE	271, 272
MILITERNI	275
PALUMBO Giuseppina	272, 276
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	270, 271, 272, 274, 275
VALLAURI	271, 275
ZANE	271, 272, 275

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)28^a SEDUTA (24 novembre 1960)

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i Senatori: Barbareschi, Bittossi, Boccassi, Borgarelli, Di Grazia, Donati, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Militerni, Giuseppina Palumbo, Sibille, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

B O C C A S S I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sacchetti ed altri: « Proroga dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, concernente l'estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1062)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sacchetti ed altri: « Proroga dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, concernente l'estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Tuttavia, data l'assenza del relatore senatore Moltisanti, mi sembrerebbe opportuno rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei pregare la Commissione di rinviare la discussione ad una data un po' più lontana.

Il Ministero è sostanzialmente d'accordo sul merito del provvedimento, ma nell'esaminarlo ha avvertito la necessità che siano apportate altre modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, per consentire il diritto alla pensione I.N.P.S. anche ad altri superstiti di assicurati.

I beneficiari sarebbero circa 60.000, per un complessivo onere di circa un miliardo.

Ora, per portare a concretezza questa proposta, anche d'accordo col presentatore del disegno di legge, senatore Sacchetti, occorre un certo tempo; perciò saremmo grati alla Commissione se volesse darci almeno due o tre settimane di respiro.

P R E S I D E N T E . Bisognerà allora rimandare la discussione a dopo le ferie natalizie?

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sarebbe forse sufficiente un rinvio all'ultima riunione prima delle ferie.

V A R A L D O . Il disegno di legge parla di una proroga del termine per la presentazione delle domande: non occorre perciò approvare il disegno di legge prima di una certa scadenza?

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. In effetti non si tratta di proroga, bensì di riapertura di termini: infatti il termine di due anni previsto dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è già scaduto.

F I O R E . Visto che il Governo si ripromette di integrare il provvedimento, mi permetto di ricordare all'onorevole Sottosegretario di Stato che, quando si discusse il disegno di legge che divenne poi la legge 20 febbraio 1958, n. 55, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale allora in carica, onorevole Gui, di fronte alla proposta di estendere il diritto alla pensione I.N.P.S. ai superstiti degli assicurati morti prima del 1940, affermò che sarebbe stato molto difficile reperire la necessaria documentazione a causa degli eventi bellici.

Lo stesso Ministro, però, dichiarò poi (rispondendo, alla Camera dei deputati, ad una interrogazione dell'onorevole Albizzati) che il problema sarebbe stato riesaminato, dato che la estensione in parola avrebbe comportato un onere finanziario praticamente irrilevante.

Vorrei perciò pregare l'onorevole Sottosegretario di esaminare anche questa questione, che riguarda poche centinaia di vedove.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

28ª SEDUTA (24 novembre 1960)

P R E S I D E N T E . Non facendosi obiezioni, la discussione di questo disegno di legge s'intende rinviata ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Determinazione del contributo dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64, previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 » (1165)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del contributo dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani per gli esercizi finanziari dal 1959-1960 al 1963-64, previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro non ha obiezioni da muovere al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S I B I L L E , *relatore*. Mi scuso con gli onorevoli colleghi per non avere potuto preparare dettagliatamente la relazione, in quanto ho ritenuto indispensabile attendere che fosse trasmesso il parere della Commissione finanze e tesoro, parere che ritenevo sarebbe stato più ricco di dati. Tuttavia non ho alcuna difficoltà ad illustrare con poche parole un disegno di legge che, del resto, è di estrema semplicità. Si tratta, in sostanza, di stabilire l'ammontare del contributo che lo Stato deve versare alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani in base alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e di disporre lo stanziamento per gli esercizi finanziari che vanno dal 1959-60 al 1963-64, ossia per 5 anni. L'opportunità di attendere il parere della Commissione finanze e tesoro, e soprattutto di essere messo al corrente di una eventuale dettagliata relazione tecnica da parte della Commissione stessa, mi era suggerita dal dubbio se non fosse opportuno invitare lo Stato ad un maggiore sforzo finanziario. È evidente che, salva tale pregiu-

diziale, sono pienamente favorevole al disegno di legge in esame e ne sollecito l'approvazione.

F I O R E . Desidero far notare al senatore Sibille che il problema centrale del disegno di legge sta nel fatto che per 5 anni viene determinato uno stanziamento fisso da parte dello Stato. Che cosa significa ciò? Che l'eventuale necessità di maggiori versamenti a favore della gestione si ripercuoterebbe sugli artigiani, in quanto, essendo ormai fissati i limiti dello sforzo statale, dovrebbe essere l'altra parte a fronteggiare ogni nuova esigenza. Ciò, peraltro, era stato perentoriamente escluso, allorchè si procedette alla approvazione della legge 4 luglio 1959, n. 463. Ricordo infatti ciò che sostenne il collega Banfi e ciò che sostenemmo un po' tutti, ossia che il contributo dello Stato doveva essere fissato annualmente, come annualmente veniva stabilito il contributo dovuto dagli artigiani. L'articolo 5 della legge 4 luglio 1959, n. 463, stabilisce infatti, tra l'altro, che « lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge ». E nel precedente articolo 4 era stato precisato che: « la misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato ». Tutto ciò era stato il frutto di un compromesso, in quanto noi sostenevamo che anche per gli artigiani si dovesse adottare il criterio affermato nella legge n. 218 del 1952, ossia il sistema del contributo statale in percentuale e non in cifra fissa. Fu obiettato che la cifra fissa non avrebbe portato conseguenze negative, in quanto si stabiliva che fosse soggetta a revisione annuale, cosicchè, in base ai dati della precedente gestione e al fabbisogno

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

28ª SEDUTA (24 novembre 1960)

che si sarebbe nel frattempo determinato, sarebbe stato possibile stabilire un equo contributo per i 12 mesi successivi.

Nel disegno di legge in esame si fissa il contributo dello Stato addirittura per un quinquennio; ciò evidentemente contrasta coi punti di vista da noi precedentemente affermati, con quella sorta di compromesso che è sancito nella legge 4 luglio 1959, n. 463; così finirà per gravare sulle spalle degli artigiani il maggior onere che ad un certo punto, nel corso del quinquennio, quasi certamente si verrà a determinare. Noi pertanto esprimiamo il vivo desiderio che il provvedimento in discussione sia modificato, nel senso che venga riaffermato il principio di fissare il contributo dello Stato anno per anno.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se si accogliesse il principio del contributo annuo, è evidente che occorrerebbe rivedere anche la misura di 5 miliardi stabilita a carico dello Stato col disegno di legge in esame, misura che è stata prevista in base a un certo calcolo degli incrementi di spesa che si andranno a determinare negli anni futuri. È probabile, per non dire certo, che per il primo anno i 5 miliardi del contributo statale si dimostreranno esuberanti rispetto alle esigenze; e così avverrà quasi sicuramente per il secondo e forse anche per il terzo. Tuttavia i residui di questi primi tre anni andranno a copertura degli eventuali maggiori oneri del quarto e del quinto anno, cosicché, mediamente, la cifra di 5 miliardi annui per un quinquennio finirà per corrispondere alle necessità globali.

F I O R E. Io penso che si potrebbe trovare una via d'accordo, stabilendo il contributo per quest'anno e riservandoci poi alla scadenza dei dodici mesi — in relazione appunto alle indicazioni che ci saranno state fornite dall'esperienza — di stabilire l'ulteriore contributo.

S I B I L L E, *relatore*. Occorre trovare una formula d'equilibrio. Tuttavia la partecipazione contributiva dello Stato per il

prossimo quinquennio è stata fissata in 5 miliardi annui, proprio perchè così hanno suggerito le risultanze dei calcoli di equilibrio della gestione speciale, eseguiti fino a questo momento. D'altro canto il Sottosegretario Pezzini ha fatto rilevare che la cifra è addirittura superiore al fabbisogno attuale. Riterrei opportuno, pertanto, scegliere una via conciliativa e a tale scopo formulerei questa proposta: stabilire il contributo statale per 3 anni anzichè per 5 e riservarci di trarre, alla fine di tale periodo, le dovute conclusioni che a mio avviso saranno pienamente positive e smentiranno le preoccupazioni espresse dal senatore Fiore, anche e soprattutto perchè occorre tener presente che vi è un certo numero, non indifferente, di artigiani i quali non si sono ancora resi conto dell'opportunità di aderire a questa assicurazione. Tre anni dovrebbero rappresentare un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente per consentirci di trarre indicazioni fondate e di potere stabilire i limiti dei contributi futuri, senza addossare eccessivi oneri agli artigiani.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In nessun caso saranno aggravati gli oneri degli artigiani. Comunque, faccio notare che se si varia il periodo di previsione del contributo statale, sorge il problema di stabilire una cifra che sia adeguata al periodo più breve che s'intende coprire.

F I O R E. L'onorevole Sottosegretario dice che non vi sarà maggior onere a carico degli artigiani; ma noi abbiamo il precedente della Previdenza sociale, dove si è avuto un aumento molto sensibile delle contribuzioni a carico dei lavoratori.

P A L U M B O G I U S E P P I N A. Anche noi siamo preoccupati di un maggior gravame a carico degli artigiani, e siamo persuasi che il beneficio di questa forma assicurativa sarà garantito solo se gli appartenenti alla categoria saranno posti nella condizione di pagare un equo contributo. Per ottenere ciò, pensiamo che la migliore soluzione sia quella di stabilire il contributo dello

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)28^a SEDUTA (24 novembre 1960)

Stato in misura percentuale al fabbisogno. Dico questo anche a nome del senatore Barbareschi, che si è dovuto assentare momentaneamente.

B I T O S S I . Vorrei chiedere al senatore Sibille di darci tutti gli elementi che siano atti a tranquillizzarci sull'esattezza di quanto ha detto il Sottosegretario Pezzini, ossia che i 5 miliardi del contributo statale per i primi anni non saranno completamente assorbiti, e che la cifra viene fissata in 5 miliardi in quanto i milioni in più del necessario debbono costituire un'anticipazione in vista delle maggiori spese future. Se ci sarà data una tale certezza, ebbene noi non avremo nulla da obiettare; perchè noi non dobbiamo dimenticare che la legge prescrive di determinare anno per anno il contributo statale, mentre col disegno di legge in esame si intende fissare tale contributo per un quinquennio, criterio che può portare ad un notevole aumento di oneri per gli artigiani. Nè d'altro canto possiamo ripiegare sulla soluzione suggerita dal senatore Sibille, riducendo da 5 a 3 anni il periodo di durata del contributo statale che ora si intende fissare, a meno che non si stabilisca che, come per 3 anni rimarrà fermo il contributo dello Stato, così avverrà pure per quello degli artigiani, riservandoci poi di esaminare la situazione alla fine del triennio, per decidere opportunamente i nuovi contributi e dello Stato e degli artigiani. Tutto si può fare, insomma, meno che correre il rischio di veder aumentato l'onere degli artigiani, perchè mi pare che tutti dobbiamo convenire che un aggravio superiore a quello attuale gli artigiani non possono assolutamente sopportarlo.

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Sibille, è in grado di fornire le informazioni richieste?

S I B I L L E , relatore. In questo momento no: ho fermato la mia indagine, come prima dicevo, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

Z A N E . Desidero far notare una cosa evidentissima: la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, e che reca come prima firma quella del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad un certo punto fa riferimento a calcoli di equilibrio della gestione speciale. Ciò significa che vi sono dei calcoli già acquisiti per la parte di gestione che ha già avuto il suo corso. Ora pongo all'onorevole Sottosegretario questa domanda: se vi sono dei calcoli già acquisiti, perchè non dovremmo conoscerli, allo scopo di meglio chiarire le nostre posizioni in ordine ai calcoli presuntivi? Mi pare che attraverso tali indicazioni di fatto avremo modo di orientarci con maggiore esattezza, sia pure nel difficile campo dei conti presuntivi, e non così approssimativamente come stiamo facendo adesso. Anche perchè ritengo che i 5 miliardi annui del contributo statale, che vengono fissati per il prossimo quinquennio col provvedimento in esame, risultino non tanto da un calcolo attuariale, quanto dai conti della gestione speciale già acquisita in sede di consuntivo.

V A L L A U R I . Parlerò come matematico. A me pare che per giungere ad una conclusione sul calcolo di equilibrio si debba fare una extrapolazione, dai dati attuali prevedendo quelli futuri. Vorrei sapere se questo è stato fatto. Da quel che ho inteso mi pare di sì, e se il Ministero prevede inizialmente una spesa minore e poi una maggiore, è certo che il calcolo complessivo tiene conto di tutto questo in misura ragionevole, per quanto è ragionevole l'uomo. Certo, se volessimo essere precisi, dovremmo conoscere quale sia la percentuale degli oneri che lo Stato copre col suo contributo. Ho detto percentuale, perchè in materia di contributi si parla sempre in forma percentuale, meno che quando c'è lo Stato di mezzo, pare; e questa differenza di calcolo, a seconda che si tratti dello Stato o dei privati, è discutibile.

F I O R E . Desidererei un chiarimento dal Sottosegretario Pezzini. Il disegno di legge in esame stabilisce 5 miliardi annui di contributo statale; poniamo che per uno di questi anni, per esempio l'esercizio finanzia-

rio 1960-61, i 5 miliardi non vengano interamente impiegati, ma che se ne spendano soltanto 3; ebbene, i 2 miliardi residui che fine farebbero? Andrebbero ad aggiungersi ai 5 miliardi dell'anno successivo, oppure no?

SUBILLE, relatore. Vorrei rispondere subito ai senatori Vallauri e Fiore. Il ragionamento fatto dal senatore Vallauri sarebbe giusto se noi avessimo la certezza che il mondo artigianale è già confluito pressochè interamente nella gestione di cui ci stiamo occupando. Invece noi abbiamo la certezza che così non è. Io seguo quotidianamente la vita degli artigiani, anche se in certi momenti mi scappa la pazienza — ma non per colpa degli artigiani! —; quindi posso parlare con cognizione di causa e dire che è molto più elevato di quello che si possa immaginare il numero degli artigiani che non sono entrati nella gestione previdenziale, perchè le apposite commissioni di albo non hanno funzionato sufficientemente. È un punto, questo, sul quale non vi sono incertezze, e ci lascia intendere che il numero degli artigiani aderenti non potrà che aumentare considerevolmente. Quanto allo storno di eventuali residui, non mi sembrano fondati i timori avanzati, perchè il testo del disegno di legge è chiarissimo: da esso risulta che lo Stato si impegna a corrispondere un contributo di 5 miliardi l'anno per 5 anni e quindi non dovrebbe esserci storno. Comunque potremmo precisare espressamente tale concetto per la nostra maggiore tranquillità, risolvendo così quei dubbi che vengono più che altri dalla constatazione — sulla quale tutti concordiamo — delle necessità dello Stato italiano e quindi della possibilità che, di fronte a un residuo, si sia tentati di passare tale somma ad un altro capitolo, per fronteggiare esigenze che purtroppo non mancano mai. Ad ogni modo, ritengo che si possa facilmente precisare questo punto.

B O C C A S S I. Quando fu discussa la legge per la pensione agli artigiani, noi proponemmo che lo Stato desse qualcosa di più di 5 miliardi l'anno e si arrivò poi a stabilire 2,5 miliardi per una gestione di 6

mesi, in quanto il Governo fece presente che mancavano le basi per un calcolo abbastanza attendibile delle necessità del fondo e che per determinarle era necessario un periodo iniziale di gestione. Ora ci troviamo di fronte alla medesima cifra di allora, e alla conferma che lo Stato non intende compiere alcuno sforzo ulteriore a favore di questa categoria. Con tali premesse, mi sembra che su 5 miliardi annui che lo Stato s'impegna ora a dare per un quinquennio non possano verificarsi notevoli residui; e comunque mi pare che sarebbe assolutamente illogico che lo Stato, dopo essere stato sollecitato a uno sforzo maggiore e dopo essersi impegnato per questa cifra, che secondo me è inferiore alle reali esigenze, volesse ritornare in possesso di eventuali residui. Ciò mi pare fuori discussione. Piuttosto mi preoccupo della questione del contributo individuale degli artigiani che, come sapete, è formato di due parti. Ora io vorrei sapere se è possibile che una di tali parti del contributo artigianale, o entrambe, possano essere aumentate.

D O N A T I. Vorrei osservare che qui ci si trova a disagio, sentendo costantemente che si assume una posizione preconcepita nei confronti dello Stato, quando, alla fine dei conti, lo Stato siamo noi stessi. Qui la norma è chiarissima, in quanto si dice che i 5 miliardi di lire sono versati annualmente dallo Stato in rate semestrali anticipate.

B I T O S S I. Basteranno?

D O N A T I. Lasciatemi finire: dico che qui si coglie l'occasione non per discutere il provvedimento, ma addirittura per mettere sotto processo lo Stato!

I O R I O. Vorrei osservare che mentre nella relazione ministeriale a questo provvedimento si legge che « si rende necessario che la partecipazione dello Stato sia fissata per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 nella misura di lire 5 miliardi annui », nel testo del disegno di legge la parola « annui » non figura; infatti all'articolo 1 si legge, tra l'altro, che il concorso dello

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)28^a SEDUTA (24 novembre 1960)

Stato « ... è fissato in lire 5 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 ... ».

BITOSS I. Proporrei di rinviare la discussione di questo disegno di legge, in attesa, e con la speranza, che il relatore ci possa portare tutti i dati possibili e desiderabili.

PRESIDENTE. Vorrei allora chiedere al relatore, senatore Sibille, quanto tempo crede sia necessario per ottenere tutti questi dati.

SIBILLE, *relatore*. Spero di trovare la collaborazione sufficiente per poter presentare i dati occorrenti nei giorni tra il 5 e l'8 dicembre, se la Commissione si riunirà, perchè so che i lavori saranno interrotti a partire dall'8 dicembre; ho dei dubbi, pertanto, — visto il molto lavoro che ci opprime, e che ieri nel pomeriggio ci ha fatti licenziare alle ore 18 — sulla perfetta organizzazione del nostro lavoro fatta dalla Presidenza, e non so se, a un certo momento, le cose potranno andare meglio.

Desidererei, inoltre, che questa mia dichiarazione risultasse a verbale, in quanto ne assumo la piena responsabilità.

BITOSS I. Signorina, non raccolga in verbale queste dichiarazioni.

SIBILLE. Caro Bitossi, grazie del gentile pensiero, ma lascia che la signorina raccolga le mie dichiarazioni sul non funzionamento della Presidenza, perchè le ho fatte in quanto ho visto che si redigeva un verbale; altrimenti avrei taciuto, per non dare parole al vento. Anzi desidero che queste mie dichiarazioni risultino al verbale, in quanto ne assumo la piena responsabilità, e desidero rivederne le bozze per la precisione dei concetti.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se mi si consente, vorrei esprimere anche il mio pensiero in merito alla proposta di rinvio.

Se la Commissione riterrà di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad al-

tra seduta, non ho motivo di oppormi; tuttavia non comprendo quale possa essere la utilità del rinvio.

A mio avviso, di tutte le questioni che sono state qui sollevate, credo che ve ne sia una sola da tenere presente, ed è la preoccupazione che i 5 miliardi non siano sufficienti.

Per quanto concerne il dubbio sul fatto che i 5 miliardi rimangano comunque acquisiti alla gestione previdenziale, mi sembra che abbia assolutamente ragione il senatore Donati e che, quindi, tale perplessità non abbia alcuna ragione di essere.

La preoccupazione, poi, che da queste disposizioni possa derivare un aggravio per i contribuenti assicurati, può essere parimenti esclusa, a mio avviso, nel senso che questa cifra di 5 miliardi per cinque anni è stata determinata proprio in base a calcoli, che hanno tenuto conto del fatto che alla formazione del Fondo partecipano i contributi degli assicurati ed i contributi dello Stato. Si è tenuto conto del numero attuale dei pensionati e, con una approssimazione che mi pare molto vicina alla realtà (giacchè non si fanno previsioni per un futuro molto remoto, ma solo per un quinquennio), del numero di pensionati che potrà essere raggiunto nei prossimi cinque anni; per quel numero di pensionati, si è ritenuto che 5 miliardi annui siano sufficienti.

Se poi i colleghi desiderano conoscere con esattezza quanti saranno i pensionati che si presume vengano a carico della gestione nei cinque anni, allora possiamo pregare il relatore di fornirci questi dati; è evidente, comunque, che si tratta di dati raccolti con estrema serietà da parte degli uffici che hanno predisposto il disegno di legge in esame.

FIORE. Per i coltivatori diretti, però, i dati presentati dal Governo non erano proprio esatti.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per i dati iniziali siamo d'accordo: era necessaria una gestione sperimentale, che però, per il caso ora in esame, si è già avuta. Il punto di partenza, perciò, nel nostro caso è diverso ed anche per questo si è ritenuto opportuno

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)28^a SEDUTA (24 novembre 1960)

che lo Stato non fissasse, fin dall'inizio, e per una lunga scadenza, il proprio contributo, ma si è stabilito che si dovesse provvedere con successive norme di legge.

Se la Commissione ritiene opportuno rinviare la discussione, per maggiore tranquillità e per avere ulteriori dati, non ho motivo di oppormi; ma ritengo che il disegno di legge sia stato predisposto in base a previsioni e calcoli studiati con serietà e competenza.

SIBILLE, *relatore*. A mio avviso, la discussione di questo provvedimento potrebbe essere opportunamente rinviata alla seconda decade di dicembre.

PRESIDENTE. In base alle osservazioni che sono state fatte, sia dai colleghi, sia dal rappresentante del Governo, ritengo che la Commissione possa essere d'accordo sul rinvio della discussione; vorrei, però, pregare i colleghi di non ripetere, nella prossima seduta, la discussione che si è svolta oggi. Infatti, se non si fanno altre osservazioni, vorrei ritenere praticamente chiusa la discussione generale.

D I G R A Z I A. Dal momento che le spiegazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario di Stato sono state così chiare ed esplicite, non comprendo perchè si voglia perdere tempo rinviando questa discussione; proporrei, quindi, di approvare senz'altro il disegno di legge.

B I T O S S I. La nostra posizione deriva dal fatto che non si è osservato interamente quanto è previsto dalla legge istitutiva del fondo; infatti, mentre nella legge si specifica che il contributo statale verrà fissato «anno per anno», nel nostro caso si dispone fin da ora per cinque anni. Di qui proviene la nostra diffidenza; non voglio, con ciò, dire che noi abbiamo sfiducia, ma vorremmo pregare il relatore, senatore Sibille, di dirci se ritiene che i 25 miliardi siano sufficienti, prospettandoci anche i dati attuariali che hanno indotto il Governo a fare questo calcolo.

D I G R A Z I A. Se anche non fossero sufficienti, non si potrebbe, comunque, aumentare la quota degli artigiani; verrebbe presentato allora un altro disegno di legge per provvedere in proposito.

B I T O S S I. Il Governo, forse, potrebbe aver previsto, o potrebbe prevedere, che gli artigiani siano in condizione di pagare una cifra superiore negli anni futuri.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rubinacci: « Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati » (1240) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rubinacci: « Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'urgenza di questo provvedimento, urgenza di cui spiegherò tra breve i motivi, farò io stesso una breve relazione.

Onorevoli colleghi, non so se mai una legge sia stata invocata più ardentemente di questa e di questa più ardentemente attesa da parte di vecchi impiegati prossimi a lasciare il servizio al quale hanno dedicato tutta la loro vita.

La ragione di questa loro ansiosa attesa è giustificata dalla seguente norma contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge: « Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

In base a tale disposizione, infatti, coloro che vengono a cessare dal servizio prima che la norma in questione venga promulgata ed

entri in vigore, non potranno godere dei benefici che essa concede.

In linea di diritto, la disposizione è esatta, per il principio della irretroattività della legge e per evitare che possano essere avanzate pretese per rapporti conclusi e definiti anteriormente: *dura lex, sed lex*.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, sicuro di interpretare anche il vostro pensiero, sicurissimo di interpretare il desiderio, l'ansia, l'attesa febbrile di questi vecchi impiegati prossimi ad essere collocati a riposo, i quali, con un grande numero di lettere, hanno invocato la sollecita approvazione del provvedimento, ho voluto dare a questi vecchi impiegati prova della nostra considerazione e della nostra simpatia, ponendo subito in discussione il progetto di legge che tanto li interessa, nella certezza che voi l'approverete, del che vi ringrazio anche a nome loro.

Il regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 — e non n. 2825, come, per un evidente errore di stampa, è scritto nel disegno di legge — recante « disposizioni relative al contratto di impiego privato », all'articolo 10, penultimo comma, recita: « . . . è in ogni caso dovuta un'indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestato ».

Con l'articolo 17 del citato decreto furono fatti salvi i casi di particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato; e così, ad esempio, nel 1937, per il settore dell'industria, fu stabilito spettare all'impiegato una indennità nella misura di 25 trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Fu altresì stabilito che tale misura dovesse sostituire quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1º luglio 1937; ma lo stesso contratto collettivo stabiliva che per le anzianità maturate prima del 1º luglio 1937 la liquidazione dovesse avvenire in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

Dopo la guerra, in tutti i contratti di categoria dell'industria ed in quasi tutti i contratti degli altri settori la misura della indennità di anzianità è stata portata a 30 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio a decorrere dal 1º gennaio 1945, lasciando però inalterata la misura fissata dal

più volte citato decreto-legge del 13 novembre 1924 e dai contratti corporativi per le anzianità progressive.

Il presente disegno di legge eguaglia per tutti gli impiegati l'indennità di anzianità, riconoscendo tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati; le frazioni di anno si debbono computare per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni come mesi interi.

Il calcolo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'articolo 2121 del Codice civile, il quale recita: « Le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso di spese.

« Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

« Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

Restano sempre salve le condizioni più favorevoli stabilite da convenzioni individuali o da contratti collettivi o da particolari trattamenti previdenziali.

Come ho già detto, onorevoli colleghi, l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge è indicata dall'articolo 4, il quale, nel primo comma, recita: « Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima della entrata in vigore della presente legge »; il che significa che se un impiegato viene licenziato un giorno prima che il provvedimento che noi stiamo discutendo entri in vigore, non potrebbe godere dei benefici che esso concede: si potrebbe applicare il detto *summum jus, summa iniuria*, ma, come ho detto prima, *dura lex, sed lex!*

Sono sicuro, onorevoli colleghi, che nella vostra delicata sensibilità voi non vorrete, per quanto dipende da voi, privare alcuno

di questi vecchi impiegati dei benefici che questo disegno di legge loro concede.

È sorta una perplessità in relazione all'articolo 4, ma io debbo dire francamente che non mi sento di proporre che siano apportati emendamenti. Infatti, nel provvedimento non figura una norma che disponga la sua entrata in vigore alla data della pubblicazione; perciò esso avrà efficacia dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ora, se si introducesse un emendamento, il provvedimento in questione dovrebbe ritornare all'esame della Camera dei deputati, e noi non sappiamo di quanto tempo si ritarderebbe la sua approvazione definitiva. Voi sapete, però, che alla fine dell'anno molti impiegati cesseranno il servizio e, se la legge non è già pubblicata ed entrata in vigore, essi non riceveranno alcuno dei benefici stabiliti da questo provvedimento.

Non vorrei, ora, spendere altre parole sull'argomento: mi rimetto al sentimento di comprensione ed all'intelligenza dei colleghi.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io debbo esprimere una preoccupazione, a proposito dell'articolo 4; ma desidero, anzitutto, far presente che il disegno di legge nel suo complesso trova senz'altro il pieno consenso del Ministero. Alla Camera dei deputati fu lo stesso Ministero a proporre l'aggiunta del secondo comma dell'articolo 4, che è così formulato: « Nulla è innovato nei confronti degli impiegati ai quali siano assicurati particolari trattamenti previdenziali, sostitutivi, in tutto o in parte, dell'indennità di anzianità, per la cui costituzione il datore di lavoro sia tenuto per legge o per contratto collettivo, o a qualsiasi altro titolo, ad accantonamenti o a versamenti contributivi ».

Tale emendamento aggiuntivo era stato proposto tenendo presente una finalità che è facilmente comprensibile, quella, cioè, di assicurare la continuità di quei trattamenti previdenziali che assicurassero agli interessati una situazione migliore di quella che viene stabilita dal nuovo provvedimento.

Questa aggiunta, tuttavia, ha sollevato qualche obiezione da parte della Associazione nazionale delle società concessionarie telefo-

niche, la quale fa presenti alcune sue preoccupazioni, nell'interesse sia delle società concessionarie, sia degli stessi dipendenti.

A giudizio di tale Associazione, non appare chiaro se l'eccezione consacrata nel secondo comma dell'articolo 4 valga solo nei confronti di trattamenti di previdenza formalmente dichiarati sostitutivi dell'indennità di anzianità, o se invece sia estensibile ad altre particolari situazioni. Testualmente, la lettera che ci è pervenuta così prosegue: « ... vi sono, infatti, talune forme speciali di previdenza che, unitamente all'indennità di anzianità fissata nei contratti collettivi, assicurano già agli impiegati di determinati settori industriali un trattamento di fine lavoro di gran lunga superiore non solo a quello spettante alla generalità dei lavoratori, ma addirittura a quello previsto dai particolari trattamenti di previdenza dichiarati in tutto sostitutivi dell'indennità e, quindi, cautelati dalla norma in questione (uno di questi, ad esempio, prevede un'indennità di anzianità in misura anche inferiore ai 15/30 della retribuzione).

« Si vuole qui illustrare il caso dei lavoratori telefonici (impiegati ed operai) per i quali è istituito uno speciale Fondo di previdenza (legge 4 dicembre 1956, n. 1450), sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, che assicura una pensione pari a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, con un massimo — all'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne — di 36/40, e cioè del 90 per cento della retribuzione stessa.

« A sua volta il contratto collettivo nazionale di lavoro dei telefonici (articolo 40) prevede che l'indennità di anzianità, da calcolarsi in trentesimi dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio, sia pari a: 30/30 se il lavoratore non ha raggiunto il diritto a pensione nel Fondo speciale di previdenza; 27/30 per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1952, e 25/30 per l'anzianità di servizio fino a tale data, se il lavoratore ha già raggiunto il diritto a pensione nel suddetto Fondo.

« Come si vede, è assicurato ai lavoratori telefonici un trattamento di fine lavoro di

particolare favore, che non trova riscontro in altri settori privatistici e che, come già detto, è superiore anche a quello garantito dai particolari trattamenti di previdenza contemplati nella proposta di legge».

La lettera prosegue, poi, con altre considerazioni, ma la parte che soprattutto desideravo sottoporre all'attenzione della Commissione è quella di cui ho dato lettura.

Si è potuto accertare che anche in altri settori dell'impiego privato esistono trattamenti sostitutivi, che garantiscono in pratica una indennità di anzianità inferiore — anche in misura notevole — a quella che ora verrebbe stabilita. In questi casi, con l'attuale formulazione dell'articolo 4, la nuova legge non apporterebbe miglioramenti.

FIORE. L'articolo 3 dice che sono fatte salve le condizioni di maggior favore.

DONATI. Ma vi è il pericolo che nulla sia innovato anche per trattamenti inferiori.

FIORE. È implicito che coloro i quali si trovino in condizioni di minor favore debbono adeguarsi alle disposizioni di legge.

VALLAURI. Condivido le perplessità che sono state ora manifestate. A mio avviso, potremmo sopprimere il secondo comma dell'articolo 4. Non dobbiamo infatti dare l'impressione che si possano conservare dei trattamenti inferiori. All'articolo 3 si potrebbero aggiungere queste parole: « o a qualsiasi altro titolo ». Rilevo poi che il dire che la nuova legge si applica integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima della sua entrata in vigore può dare l'impressione che si induca a risolvere alcuni rapporti prima della entrata in vigore del provvedimento. Io direi: rapporti instaurati prima della entrata in vigore della presente legge, senza altre specificazioni.

ZANE. Qui si entra nella discussione dei singoli articoli, senza che nemmeno si sia conclusa quella generale.

FIORE. La preoccupazione del nostro Presidente è di far presto. Io penso però che,

qualora decidessimo oggi stesso una modifica, la rapidità dell'entrata in vigore della legge non sarebbe pregiudicata, perchè gli onorevoli colleghi della Camera, compresi della urgenza del provvedimento, si farebbero premura di esaminarlo ed approvarlo. Mi rendo conto della validità delle ragioni addotte dall'onorevole Presidente, ma mi rendo altresì conto che vi sono delle categorie che potrebbero risultare danneggiate, anzichè avvantaggiate dal provvedimento.

PRESIDENTE, relatore. Dalle informazioni che ho ricevute, credo che non vi possano essere delle categorie danneggiate dal disegno di legge.

BITOSSI. Può anche darsi che sia così, ma vi saranno dei casi in cui il provvedimento, se non peggiorerà la situazione, comunque non la migliorerà.

PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Si potrebbe modificare il secondo comma dell'articolo 4, per stabilire che nei confronti degli impiegati, per i quali la misura dell'indennità di anzianità è stabilita in rapporto a trattamenti speciali di previdenza, disciplinati con legge o con contratto collettivo, è consentito compensare la differenza tra l'ammontare dell'indennità risultante dalla applicazione dell'articolo 1 e quello eventualmente minore risultante dal contratto collettivo o dalle disposizioni di legge...

BITOSSI. Sarebbe una compensazione obbligatoria o facoltativa?

PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sarebbe facoltativa.

PRESIDENTE, relatore. Si potrebbe anche introdurre un emendamento di questo genere, ma a condizione che venga posta la norma finale: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ».

F I O R E . A mio avviso, la soluzione migliore consisterebbe nel sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.

B I T O S S I . Se mi si consente, vorrei riassumere la nostra posizione, anche tenendo conto dell'emendamento cui ha ora accennato il rappresentante del Governo.

Quale è lo scopo che si propone questo emendamento? È, indiscutibilmente, quello di migliorare l'attuale formulazione del disegno di legge; ma faccio presente che la migliora soltanto a metà.

Nel testo attuale sono previste delle eccezioni ed in questi casi si lascia la situazione quale è, anche se essa risulta negativa per i lavoratori. Invece l'emendamento vuole aprire la possibilità di rimediare a questa situazione, ma in che modo? Stabilendo una facoltà, per la cui applicazione occorrerà arrivare a stipulare nuovi accordi attraverso le inevitabili agitazioni sindacali.

Io penso, invece, che noi dovremmo cercare, per quanto è possibile, di stabilire una norma certa.

Se prendiamo in considerazione il trattamento di fine lavoro di cui godono i lavoratori, ad eccezione di alcune categorie a parte e che sfuggono a qualsiasi contratto di lavoro per vari motivi, possiamo vedere che vi è, in ogni caso, un minimo garantito di 30 giorni per ogni anno di servizio; ma, con l'anzianità di soli due anni, nella maggior parte dei settori dell'industria, si arriva sino a due mesi, due mesi e mezzo. Non parlo, poi, dei giornalisti e dei dirigenti d'azienda, per i quali si arriva a tre mesi, a quattro, a quattro e mezzo.

Perciò, con la situazione di fatto esistente, se noi stabiliamo un'indennità di un mese, non creiamo qualcosa di nuovo, ma garantiamo solo quella mensilità ad un numero, forse ristretto, di lavoratori per i quali vige ancora un trattamento inferiore.

Se vogliamo, quindi costituire una situazione di giustizia, uniformandoci allo stato di fatto oggi esistente nel trattamento di fine lavoro dei lavoratori italiani, dobbiamo accogliere la proposta fatta dal senatore Fiore, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4.

P A L U M B O G I U S E P P I N A . Dico subito che noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, che migliora il trattamento degli impiegati privati, in quanto si inserisce in quel quadro di sicurezza sociale del quale tutti auspichiamo il più rapido completamento possibile.

In base alla discussione già avvenuta, e che non starò qui a ripetere, penso che l'articolo 1 del provvedimento in esame migliori effettivamente la situazione esistente; l'articolo 3 fa salve le condizioni di miglior favore. Ora, per risolvere quelle perplessità che sono state esposte in merito all'articolo 4, sarebbe bene, come ha proposto il collega Fiore, sopprimere il secondo comma di tale articolo.

Proporrei, tuttavia, un emendamento all'articolo 3, tendente ad aggiungere, dopo le parole «... o da contratti collettivi» le parole «o da qualsiasi altro trattamento previdenziale, in misura non mai inferiore alla mensilità di retribuzione».

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma all'articolo 3, già nella formulazione attuale, si dice che sono salve le condizioni di miglior favore; e mi sembra che questa dizione sia sufficiente.

Z A N E . Dopo gli interventi del rappresentante del Governo e di vari colleghi, ritengo di poter dire che tutti siamo d'accordo sullo spirito informatore del disegno di legge sottoposto al nostro esame. L'intenzione del legislatore è, quindi, quella di consolidare in sede legislativa quanto ormai è stato acquisito attraverso numerosi contratti collettivi di lavoro, che confermano l'indennità di anzianità nella misura di una mensilità, a differenza di quanto avveniva in passato, quando era stabilita la mezza mensilità.

Ora, siccome si parla di contratti collettivi di lavoro, vorrei riferirmi all'esperienza da noi fatta in sede di Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori.

A questo proposito mi permetto di chiedere al Sottosegretario Pezzini, che fu Vice Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, se ricorda che durante i lavori della Commissione sia emersa una qualche insoddisfazione da parte degli impiegati che andavamo ad interrogare per documentarci sulle condizioni dei lavoratori.

Per parte mia ricordo che riscontrammo come dato acquisito la corresponsione di una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

Ciò premesso, e tenuto conto (sempre in riferimento ai lavori della nostra Commissione d'inchiesta) che il disegno di legge in esame è di iniziativa parlamentare e che ne è proponente lo stesso Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, onorevole Rubinacci, non mi resta che concludere che il provvedimento in questione è stato suggerito al proponente proprio dall'esperienza acquisita come Presidente di quella Commissione, nello svolgimento del nostro lavoro d'inchiesta.

Riterrei perciò opportuna l'approvazione immediata del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Ho già dichiarato di non aver difficoltà ad accogliere qualsiasi emendamento che migliori il testo del disegno di legge, purchè venga aggiunta la clausola finale dell'entrata in vigore della legge alla data della sua pubblicazione.

Se ciò avverrà, vorrei rivolgere inoltre una calda raccomandazione al Sottosegretario di Stato Pezzini, affinchè si adoperi per una sollecita approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, allo scopo di consentire a quegli impiegati che andranno a riposo alla fine dell'anno di essere liquidati secondo le norme della nuova legge.

D O N A T I. Vorrei far presenti le mie perplessità, non sullo spirito del disegno di legge, bensì sulla sua impostazione. Concordo perfettamente sulla finalità, ma le mie perplessità derivano soprattutto dalla varietà delle situazioni sulle quali noi andiamo ad incidere, senza avere piena consapevolezza

delle ripercussioni che potrà avere la norma che stiamo per emanare; e questo è veramente grave.

Possiamo avere un'idea della diversità delle situazioni esistenti, pensando ad alcuni contratti, come, ad esempio, quello degli impiegati del gas, quello degli elettricisti o quello, ricordato dal rappresentante del Governo, dei telefonici. Ma vi sono ancora tante situazioni diverse, tanti tipi di contratti: si potrebbero citare il contratto bancario, quello delle Casse di risparmio e così via.

Abbiamo, in effetti, le situazioni più varie e più strane, tanto varie e tanto strane che diventa difficile, per molti contratti, distinguere quello che è indennità di anzianità da quello che è trattamento di pensione.

Dobbiamo, pertanto, tener presente che con una leggina di questo genere andiamo a creare una situazione di disagio proprio nella sfera di applicazione di una serie di contratti che sono ottimamente funzionanti e che dovranno essere probabilmente soggetti a revisione in conseguenza di questo nostro intervento.

Il problema, in realtà, non è soltanto un problema di misura dell'indennità, ma anche un problema di ammortamenti.

Una società con mille impiegati, ad esempio, che si veda d'improvviso raddoppiare l'onere di ammortamento per venti o trenta anni di servizio di questi impiegati, come affronterà questa nuova situazione? La società probabilmente dirà: « Cari signori, noi avevamo un contratto collettivo che, complessivamente, era migliore di quant'è previsto da questa legge; le nuove norme ci impongono una revisione dei rapporti ed, eventualmente, un riesame globale del trattamento che noi facciamo al personale ».

Questo, a mio avviso, è il pericolo cui si va incontro, pericolo che può essere effettivo e che può incidere non tanto sulla somma dell'indennità di anzianità che, comunque, verrà corrisposta secondo le nostre deliberazioni, quanto su altri aspetti, come il trattamento pensionistico.

L'emendamento proposto, soppressivo del secondo comma dell'articolo 4, parrebbe, a prima vista, risolvere la situazione; ma il problema che ho posto rimane, ed io credo

che non si possa semplicemente sopprimere quel comma.

Una ditta, ad esempio, versa ad un istituto di assicurazioni una somma stabilita attraverso un contratto, per il trattamento di liquidazione ed eventualmente di quiescenza del proprio personale; questa ditta, che ha assunto tale onere, può pretendere oggi dalla assicurazione che essa affronti il maggiore onere derivante da questo provvedimento, quando, magari, il trattamento complessivo fatto ai dipendenti è superiore? Dico complessivo, non particolare di anzianità. E se non può pretenderlo, come potrà questa ditta, che ha già provveduto attraverso un contratto assicurativo, far fronte agli oneri che andiamo a stabilire attraverso questo disegno di legge?

Badate che esprimo delle mie perplessità, non dico che sono contrario all'approvazione di questo provvedimento, perchè, anzi, ne condivido in pieno lo spirito informatore; ho solo l'impressione che questo disegno di legge sia stato formulato senza il dovuto approfondimento, soprattutto in considerazione di quella grande varietà di situazione di cui non siamo neppure esattamente a conoscenza.

È maturo, allora, mi domando, un disegno di legge di questo genere, nelle condizioni in cui oggi ci troviamo? Sono convinto che non sia maturo e che occorra, da parte nostra, studiare attentamente il problema, con l'esame delle numerose situazioni particolari su cui andiamo ad incidere. Dobbiamo metterci in condizioni di poter deliberare con un'assunzione di responsabilità coscienti, perchè nell'atto in cui si approvano delle norme bisogna bene vedere la portata che queste potranno avere.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Al senatore Donati non può sfuggire che, in sostanza, questo disegno di legge non ha che una finalità, quella cioè, di modificare l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825; il che significa che vi è stata, ad un certo punto, una legge che stabiliva la misura dell'indennità in mezza mensilità. Ora, che cosa è avvenuto nel frattempo?

D O N A T I . Che molti contratti collettivi hanno introdotto dei miglioramenti.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Infatti, ma con la particolarità che, in genere, quasi tutti quei contratti hanno migliorato le posizioni nuove, senza toccare le anzianità pregresse. La funzione di questo provvedimento, pertanto, è proprio quella di eliminare questa sperequazione e questa ingiustizia, perchè allo stato delle cose i nuovi assunti hanno avuto il beneficio dell'indennità commisurata, secondo i nuovi contratti, all'intera mensilità, mentre i vecchi impiegati continuano ancora ad essere liquidati con la mezza mensilità.

D O N A T I , Da questo punto di vista, il rappresentante del Governo ha ragione; ma, allora, come ci dobbiamo comportare, ad esempio, nei confronti degli elettrici? E parlo degli elettrici per citare solo un esempio, perchè questo non è che uno solo dei numerosissimi casi sui quali andiamo ad incidere.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Comunque, sull'urgenza di questo provvedimento non vi è dubbio ed ogni giorno di ritardo può mettere qualche vecchio impiegato nelle condizioni di essere liquidato con un'indennità assolutamente insufficiente.

D O N A T I . Comprendo la preoccupazione espressa dall'onorevole Sottosegretario di Stato; egli, però, non ha risolto i problemi da me sollevati. La mia perplessità deriva dal fatto che vorrei avere la sicurezza di fare cosa buona.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Credo che cosa buona facciamo senz'altro, anche favorendo poche persone senza danneggiare nessun'altra.

D O N A T I . Non è questione di favorire o meno; si tratta di tutto un complesso problema concernente i rapporti di lavoro, sui quali noi incidiamo con queste norme, mentre, d'altra parte, esistono i contratti

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

28ª SEDUTA (24 novembre 1960)

collettivi; e questa duplicità di metodo per regolare le condizioni di lavoro è poco razionale.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. C'è però già una legge, quella del 1924.

Z A N E. La vecchia disposizione del 1924 non è superata con l'applicazione *erga omnes* dei contratti collettivi?

P R E S I D E N T E, *relatore*. No; tutte le modifiche apportate dai contratti alla legge del 1924 hanno esplicitamente escluso le anzianità pregresse.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Così stando le cose, mi sembra che tutta la questione consista nell'accogliere o meno la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

D I G R A Z I A. Vorrei ricordare che è anche stata avanzata una proposta di rinviare la discussione, da parte del senatore Donati.

D O N A T I. Non si trattava, veramente, di una proposta formale, comunque non vi insisto.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei precisare, a questo punto, che ove si decidesse di mantenere l'ultimo comma dell'articolo 4, il Governo si riserva di presentare un suo emendamento modificativo al riguardo; qualora, invece, il comma in questione venisse soppresso, è evidente che anche l'emendamento sostitutivo cadrebbe di per sé.

M I L I T E R N I. Io sarei d'avviso di approvare il disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento il cui scopo è di migliorare una certa situazione, e questa è cosa sicura; pertanto, qualora vi fossero dubbi di interpretazione, è evidente

che in questo senso, cioè in senso favorevole agli interessati, si pronuncerebbe la Magistratura.

Per quanto riguarda i rilievi del senatore Donati, osservo che certamente le leggi debbono essere aderenti alla realtà, e quindi debbono anche poggiare su un'indagine approfondita; è anche indubbio, però, che la legge deve avere carattere generale. Mi sento, quindi, pienamente tranquillo nell'approvare una norma di carattere generale che persegue chiaramente determinate finalità.

Dobbiamo tener presente non la preoccupazione di favorire l'uno o l'altro degli interessati, ma quella di consentire al provvedimento la sua piena efficacia operativa; è evidente che modificando il testo e ritardando l'approvazione del disegno di legge, la sua efficacia operativa viene limitata.

V A L L A U R I. Mi permetto di osservare che se fosse vero quanto ha detto il senatore Militerni, allora sarebbe stato inutile introdurre il secondo comma dell'articolo 4, in quanto vi era già una disposizione di carattere generale nell'articolo 3. Anche a me sembra opportuna la soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'articolo 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

D O N A T I . Per le considerazioni che ho esposte poc'anzi, dichiaro di astenermi da questa e dalle successive votazioni, in quanto non mi sento di approvare questo disegno di legge con tranquilla coscienza.

D I G R A Z I A . Mi associo al senatore Donati.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto in votazione l'articolo 1.

(È approvato)

Art. 2.

Il computo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'articolo 2121 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 3.

Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.

A questo articolo è stato presentato dalla senatrice Palumbo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « o da contratti collettivi » le parole « o da qualsiasi altro trattamento previdenziale, in misura non mai inferiore alla mensilità di retribuzione ».

P A L U M B O G I U S E P P I N A . In seguito alle spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo ed alle osservazioni che sono state fatte nella discussione generale, ritiro l'emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poiché non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato)

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nulla è innovato nei confronti degli impiegati ai quali siano assicurati particolari trattamenti previdenziali, sostitutivi, in tutto o in parte, dell'indennità di anzianità, per la cui costituzione il datore di lavoro sia tenuto per legge o per contratto collettivo, o a qualsiasi altro titolo, ad accantonamenti o a versamenti contributivi.

È stato presentato dal senatore Fiore e dal senatore Vallauri un emendamento soppressivo dell'intero secondo comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato)

A questo punto, propongo io stesso, come relatore, l'aggiunta di un articolo 5 del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo metto ai voti.

(È approvato)

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato)

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari